



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

## Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

LUGLIO 2024



# **Settore Civile**

**(a cura di Giovanni Fanticini)**

## **RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

*Sezioni Unite civili, Ordinanza interlocutoria 4 luglio 2024, n. 18284, Presidente P. D'Ascola, Relatore G. Fuochi Tinarelli*

**IVA. Iva all'importazione - Omesso pagamento - Confisca ex art. 301 T.U. dogane - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.**

Nell'ambito di un giudizio volto all'annullamento della confisca ex art. 301 T.U. dogane di un bene introdotto in Italia dalla Svizzera, in assenza della dichiarazione e del pagamento dell'Iva all'importazione, le Sezioni unite civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 Cost. e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui, nell'estendere all'Iva all'importazione le disposizioni, concernenti le sanzioni, contenute nelle leggi doganali relative ai diritti di confine, non esclude l'applicabilità dell'art. 301 T.U. dogane.

\*\*\*\*\*

## **QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

*Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 19197 del 12 luglio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore R. Mancino*

**AVVOCATO E PROCURATORE. Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall'albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 - Cancellazione volontaria - Esclusione - Interpretazione costituzionalmente orientata - Impossibilità - Questione di legittimità costituzionale.**

Le Sezioni Unite civili, rilevata l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell'avvocato dall'albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare - nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all'albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 18383 del 5 luglio 2024, Presidente L. Orilia, Relatore S. Oliva*

**SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Patrocinio a spese dello Stato - Processi di cui alla l. n. 184 del 1983 - Difensore d'ufficio del genitore insolvente - Anticipazione, da parte dell'Erario, degli onorari e delle spese per l'attività svolta - Art. 143, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Questione di legittimità costituzionale.**

La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. (disparità di trattamento), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui la norma non prevede che siano anticipati dall'Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente per l'opera professionale svolta nell'ambito dei processi di cui alla l. n. 184 del 1983.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanze interlocutorie n. 20483 e n. 20485 del 24 luglio 2024, Presidente F. Manna, Relatore M. Falaschi*

**SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 7, comma 3-*quater*, d.l. n. 158 del 2012 - Pubblici esercizi - Divieto di messa a disposizione di apparecchiature valevoli alla connessione telematica con piattaforme di gioco “on-line” - Violazione - Sanzione amministrativa ex art. 1, comma 923, l. n. 189 del 2012 - Questioni di legittimità costituzionale.**

La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre, dell’art. 7, comma 3-*quater*, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012) e dell’art. 1, comma 923, l. n. 208 del 2015, secondo cui *«in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio.»*.

In particolare, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 7, comma 3-*quater*, d.l. n. 158 del 2012, che mira a contrastare e prevenire la diffusione della ludopatia, attengono all’assenza di determinatezza della condotta e di un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute, da un lato, ed i diritti alla libertà d’impresa ed alla *privacy*, dall’altro, posto che tale norma si riferisce alla presenza, presso gli esercizi pubblici, di qualsiasi apparecchiatura dotata di un sistema di collegamento a internet ed a disposizione dei clienti, senza descrivere alcuna condotta omissiva rilevante dell’esercente, sicché, come chiarito dal Collegio, *«appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella mera messa a disposizione del mezzo stesso.»*.

Infine, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 1, comma 923, l. n. 189 del 2012 concernono, invece, la previsione di una sanzione in misura fissa (pari ad euro 20.000,00) che non risulta, in alcun modo, *«modulabile in relazione all’entità della violazione, da desumersi, ad esempio, dal numero delle apparecchiature messe a disposizione, dall’effettivo collegamento riscontratosi, ovvero dalla gradazione dell’elemento soggettivo dell’esercente in relazione al suo obbligo di vigilanza»*, così impedendo di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti.

\*\*\*\*\*

## **TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 18009 del 1° luglio 2024, Presidente Relatore U. L. C. G. Scotti*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Servizio idrico integrato - Richiesta di pagamento di partite pregresse o conguagli regolatori - Principio europeo del recupero integrale dei costi (*full recovery cost*) - Limiti - Individuazione - Contrasto.**

In tema di servizio idrico integrato e richiesta di pagamento di partite pregresse o conguagli regolatori, la Sezione Prima civile, dopo aver rimesso la causa a pubblica udienza per discutere del fondamento normativo del predetto potere, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente l'esigenza di:

a) valutare e interpretare la portata della precedente pronuncia di Sez. U, Ordinanza n. 29593 del 11/10/2022;

b) comporre un contrasto attuale fra due orientamenti delle sezioni semplici, ancorché uno di essi appaia nettamente prevalente;

c) tenere conto che la soluzione allo stato prevalente desta una serie di perplessità irrisolte;

d) esaminare una questione di principio di grande rilievo, sia per il collegamento con il diritto dell'Unione europea, sia per l'ampiezza della platea interessata che coinvolge un grande numero di soggetti utenti, consumatori e non.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 10 luglio 2024, n. 18903, Pres. R.M. Di Virgilio, Relatore L. Cavallino*

**CONTRATTI BANCARI. Mutuo cd. solutorio - Validità - Questione di massima di particolare importanza.**

La Sezione Seconda civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza - altresì oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici - concernente la validità del cd. mutuo solutorio (consistente nell'accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante), con

particolare riguardo alla necessità di verificare se tale modalità di erogazione della somma - a cui si correla l'obbligo del mutuatario di utilizzarla per estinguere una propria diversa posizione debitoria verso il mutuante - integri una *datio rei* suscettibile di porre il danaro nella disponibilità del mutuatario ovvero si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di *pactum de non petendo ad tempus*, funzionale a procrastinare la scadenza dei debiti pregressi.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19314 del 12 luglio 2024, Presidente F. De Stefano, Relatore G. Fanticini*

**RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE. Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca iscritta in data anteriore - Art. 2748, comma 2, c.c. - Applicabilità - Questione.**

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte:

Se - in base alla regola dell'art. 2748, comma 2, c.c. - il creditore che gode del privilegio previsto dall'art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se - in forza della clausola di riserva della citata disposizione - la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell'art. 2775-*bis* c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell'ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l'interpretazione normativa che tenda all'armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l'intero sistema».

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024, Presidente M. Di Marzio, Relatore P. Catalozzi*

**CONTRATTI BANCARI. Mutuo - Clausola di determinazione degli interessi - Parametro Euribor - Intesa restrittiva della concorrenza - Decisioni della Commissione UE - Riflessi - Alterazione illecita dell'Euribor - Conseguenze sulla validità della clausola.**

La Sezione Prima civile, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell'Euribor, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;

- se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 20991 del 26 luglio 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore G. Cricenti*

**ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. Misure di prevenzione patrimoniale - Sequestro o confisca di quota rappresentativa dell'intero capitale sociale - Debiti contratti dall'amministratore giudiziario nell'esercizio dell'attività di impresa - Anticipazione da parte dello Stato ex art. 2-octies l. n. 575 del 1965.**

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza:

Se, in caso di confisca cd. “antimafia” della totalità delle quote di una società di capitali, la responsabilità per le obbligazioni assunte, nei confronti di terzi, dall’amministratore giudiziario per lo svolgimento dell’attività di impresa, spetti soltanto alla sola società o anche allo Stato ai sensi dell’art. 2-*octies* della l. n. 575 del 1965.

\*\*\*\*\*

## **RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE**

*Sezioni Unite civili, ordinanze interlocutorie nn. 18647 e 18648 dell'8 luglio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore G. Iofrida*

**GIURISDIZIONE. Corte dei conti. Opposizione a decreto ingiuntivo - Rigetto - Sospensione del giudice d'appello ex art. 283 c.p.c. - Effetti - Estensione alla statuizione di condanna contenuta nel provvedimento monitorio - Possibilità - Conseguenze.**

Le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la necessità di un ulteriore approfondimento della questione se l'azione risarcitoria, intentata da una società *in house* gestrice di un servizio pubblico locale nei confronti della concessionaria per la riscossione, per non avere quest'ultima tempestivamente riscosso la somma iscritta nei ruoli consegnatili dalla prima, appartenga alla giurisdizione della Corte dei conti, rientrando, in particolare, nella categoria residuale dei giudizi attivabili ad istanza di parte, di cui all'art. 172, lett. d, d.lgs. n. 174 del 2016.

-----

*Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 20103 del 22 luglio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore G.M. Stalla*

**GIURISDIZIONE. TRASPORTO AEREO. Domanda di compensazione per ritardo di volo interno - Giurisdizione - Criteri di determinazione - Convenzione di Montreal del 1999, Regolamento CE n. 261/2004, Regolamento UE n. 1215/2012.**

Le Sezioni Unite civili - rilevata «*la novità e significatività delle questioni di diritto sollevate con il ricorso, di particolare importanza e rilievo nomofilattico perché implicanti il coordinamento tra diritto interno, diritto unionale e diritto convenzionale in materia di tutela del viaggiatore aereo con riguardo a volo nazionale fornito da vettore sedente in diverso Stato UE*» - hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, al fine di esaminare la questione attinente al criterio da impiegare per determinare la giurisdizione su una domanda di compensazione per ritardo di volo interno.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA**

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 19832 del 18 luglio 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore G. Dongiacomo*

**FALLIMENTO. Esdebitazione - Presupposti per la concessione - Esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali - Riabilitazione - Equipollenza.**

In tema di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione riguardante la necessità di stabilire se, ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione, l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali sia giuridicamente equipollente alla riabilitazione prevista dall'art. 142, comma 1°, n. 6, l.fall.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 19935 del 19 luglio 2024, Presidente M. Acierno, Relatore R.E.A. Russo*

**PROCEDIMENTO CIVILE. Amministrazione di sostegno - Integrità del contraddittorio - Notificazione degli atti di gravame al beneficiario personalmente.**

In tema di amministrazione di sostegno, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione riguardante la necessità che il giudice tutelare, pur procedendo alla audizione del beneficiario, lo avvisi della facoltà di nominare un difensore, e al beneficiario personalmente venga notificato il reclamo in appello ed il ricorso per cassazione.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 20721 del 25 luglio 2024, Presidente A. Pazzi, Relatore A. Fidanzia*

**FALLIMENTO. Revocatoria fallimentare - Impegno del debitore a costituire una garanzia - Contemporanea pattuizione di piano di rientro o rateizzazione - Revocabilità - Ipotesi di cui all'art. 67, comma 1, n. 3 o n. 4, l.fall.**

In tema di revocatoria fallimentare, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di

un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 1°, n. 3, l.fall. o nella diversa ipotesi dell'art. 67, comma 1°, n. 4, l.fall.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21110 del 29 luglio 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore G. Dongiacomo*

**FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDSUALI. Amministrazione straordinaria - Interruzione della prescrizione con effetti permanenti.**

In tema di opposizione allo stato passivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'efficacia interruttiva permanente della prescrizione nell'amministrazione straordinaria aperta ai sensi della l. n. 95 del 1979 e nel successivo fallimento.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21113 del 29 luglio 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore G. Dongiacomo*

**REGOLAMENTO DI COMPETENZA. Regolamento d'ufficio - Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Termini per la riassunzione.**

In tema di regolamento d'ufficio della competenza territoriale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la necessità di: - procedere alla riassunzione nei termini di legge del procedimento per la dichiarazione di fallimento a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione che abbia regolato la competenza in sede di regolamento richiesto d'ufficio; - dedurre il vizio asseritamente conseguente in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21549 del 31 luglio 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore C. Crolla*

**FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDSUALI. Concordato preventivo - Crediti maturati dopo l'apertura della procedura - Opponibilità in compensazione.**

In tema di concordato preventivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la legittimità del meccanismo compensativo di cui agli artt. 56 e 169 l.fall., anche con riferimento a crediti maturati dopo l'apertura della procedura di concordato.

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA**

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 18297 del 4 luglio 2024, Presidente L. Orilia, Relatore L. Varrone*

**DIRITTI REALI. PROPRIETÀ. Aree destinate a parcheggio - Usucapione del diritto di proprietà o del diritto di servitù di parcheggio.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni - poste dal ricorso - relative all'usucapione del diritto di proprietà di aree destinate a parcheggio o del diritto di servitù di parcheggio nelle medesime aree.

-----

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 18350 del 4 luglio 2024, Presidente L. Orilia, Relatore S. Oliva*

**DIRITTI REALI. PROCESSO CIVILE. Diritto di servitù - Controversia sull'esistenza di esso a carico di un fondo - Fondo servente in comproprietà - Litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, non rinvenendosi uniformità di visione in relazione alla questione concernente la sussistenza, o meno, del litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari del fondo servente, nella causa in cui si controverta circa l'esistenza di un diritto di servitù a carico del fondo medesimo.

In particolare, il Collegio ha rilevato l'esistenza di un contrasto interno alla stessa sezione, giacché, da un lato, si è affermato il principio secondo cui: «*L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo*» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 6622 del 6 aprile 2016, Rv. 639635-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 7 giugno 2002, Rv. 554957; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17663 del 5 luglio 2018, Rv. 649384-01).

Dall'altro, si è affermato invece che: «*Rispetto ad una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione, essendo la servitù un diritto reale indivisibile, che comporta un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servente*»

(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 941 del 26 gennaio 1995, Rv. 489992-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11709 del 18/09/2001, Rv. 549287.01), orientamento, poi, ripreso anche in epoca più recente, ribadendosi che, in ogni caso, quando viene in rilievo una domanda finalizzata all'accertamento o alla costituzione di una servitù di passaggio, tutti i proprietari del fondo servente hanno diritto di partecipare al giudizio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10732 del 3 maggio 2017, non massimata, in motivazione; nonché Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3836 dell'8 febbraio 2019, non massimata, in motivazione).

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA**

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 18355 del 4 luglio 2024, Presidente F. De Stefano, Relatore C. Valle*

**ASSICURAZIONE. Patto di assistenza legale - Validità - Rilevabilità nel giudizio di cassazione in presenza di rilievi sulla procedibilità e ammissibilità del ricorso.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla questione della validità del patto di assistenza legale, anche alla luce della sentenza n. 21220 del 5/7/2022, successiva alla proposizione del ricorso, nell'ipotesi in cui l'assicurazione si sia riservata la facoltà di autorizzare la nomina del legale o del tecnico da parte dell'assicurato, nonché dell'utile rilevabilità della suddetta questione in sede di giudizio di cassazione, in caso di dubbi, eventualmente non superati, sulla procedibilità e sull'ammissibilità e del ricorso.

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19644 del 16 luglio 2024, Presidente L.A. Scarano, Relatore P. Spaziani*

**RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA - RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE. Domanda di simulazione - Azione pauliana - Opponibilità ai terzi - Trascrizione.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa ai rapporti tra opponibilità ai terzi della simulazione e della domanda revocatoria, alla connessa disciplina della trascrizione ed ai rapporti tra previa vendita simulata e successivo atto di retrocessione.

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 21420 del 30 luglio 2024, Presidente R. Frasca, Relatore P. Spaziani*

**OBBLIGAZIONI. Surrogazione legale - Obbligazioni solidali a interesse comune - Applicabilità - Rapporti tra surrogazione legale e regresso.**

In tema di obbligazioni solidali, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni relative all'ambito di applicabilità della surrogazione legale nell'obbligazione solidale, avuto riguardo, ai

rapporti tra la norma speciale di cui all'art. 1949 c.c. (che sembra limitare l'operatività della surrogazione legale alle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo di uno dei condebitori) e la norma generale dell'art. 1203, n.3, c.c., che sembra allargarne la portata anche in relazione alle obbligazioni solidali ad interesse comune, nonché alla relazione e alle interferenze tra l'istituto della surrogazione e quello del regresso nel concreto svolgersi del rapporto obbligatorio solidale passivo, con riguardo sia al lato esterno che al lato interno dello stesso.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO**

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 17993 del 1° luglio 2024, Presidente L. Esposito, Relatore F. Amendola*

**LAVORO. Licenziamento collettivo - Consorzio tra enti pubblici costituito in azienda speciale - Natura giuridica - Ente pubblico economico.**

In tema di licenziamento collettivo, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione avente a oggetto la natura giuridica di ente pubblico economico del consorzio tra enti pubblici costituito in azienda speciale, ai fini dell'applicabilità della legge n. 223 del 1991.

-----

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 18622 dell'8 luglio 2024, Presidente L. Esposito, Relatore R. Rivero*

**IMPIEGO PUBBLICO. "Tetti retributivi" dei pubblici dipendenti - Art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, conv. in l. n. 89 del 2014 - Applicabilità ai contratti di lavoro preesistenti.**

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità ai contratti di lavoro preesistenti della riduzione dei cd. tetti retributivi di cui all'art.13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, conv. in l. n. 89 del 2014, secondo cui: "A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23- bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo".

-----

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 18701 del 9 luglio 2024, Presidente A. Doronzo, Relatore F. Amendola*

**LAVORO SUBORDINATO. Contratti di lavoro a tempo determinato - Settore dell'agricoltura - Compatibilità con il diritto dell'Unione Europea.**

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, anche in considerazione della mancanza di precedenti specifici della S.C., attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla compatibilità della disciplina interna dei rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con la direttiva 1999/70/CE e le sentenze della Corte di Giustizia che la interpretano.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 19273 del 12 luglio 2024, Presidente L. Tria, Relatore M.L. Buconi*

**IMPUGNAZIONI CIVILI. Rito del lavoro - Giudizio di appello - Disciplina posta a fondamento dell'improcedibilità dell'impugnazione - Fissazione di nuova udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Finalità - Prova dell'avvenuta notifica del gravame alla parte appellata non costituita.**

In tema di giudizio di appello nel rito del lavoro, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla disciplina posta a fondamento dell'improcedibilità dell'impugnazione, con particolare riferimento alla necessità o meno - nel caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza - di fissare nuova udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., per consentire all'appellante di provare l'avvenuta notifica del gravame per la prima udienza alla parte appellata non costituita.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 19998 del 19 luglio 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore M.L. Buconi*

**IMPIEGO PUBBLICO. Trattamenti retributivi - Blocco delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012 - Applicabilità anche ai dipendenti pubblici cui si applica un c.c.n.l. di diritto privato.**

In tema di impiego pubblico, la Sezione Lavoro ha ritenuto opportuno disporre la trattazione in pubblica udienza della questione inerente l'applicabilità, anche ai dipendenti pubblici cui si applica un c.c.n.l. di diritto privato, delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2010, recanti il blocco, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali

relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, questione non affrontata nemmeno dalle pronunce della Corte costituzionale che hanno preso in esame le disposizioni anzidette.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 20511 del 24 luglio 2024, Presidente L. Tria, Relatore D. Cavallari*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Incarico di prestazione professionale svolto in esecuzione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Impegno di spesa ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Violazione - Conseguenze - Costituzione di un rapporto obbligatorio fra privato e funzionario - Azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente locale - Alternativa.**

In tema di obbligazioni della P. A., la Sezione Lavoro ha ritenuto opportuno disporre la trattazione in pubblica udienza della questione, di valore potenzialmente nomofilattico, inerente le conseguenze derivanti dallo svolgimento in favore di un ente locale di un incarico di prestazione professionale, eseguito in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, e cioè se tale situazione comporti l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente ed esclusivamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, o se resti esperibile nei confronti dell'ente quantomeno l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA**

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 18357 del 4 luglio 2024, Presidente G. Fuochi Tinarelli, Relatore G.M. Nonno*

**TRIBUTI. Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Disposizione di natura sostanziale - Rimborso dell'IVA - Legittimazione dell'ex legale rappresentante.**

In tema di rimborso IVA, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla interpretazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, rispetto ad una richiesta di un rimborso IVA da parte dell'ex legale rappresentante di una società cancellata dal registro delle imprese.

-----

*Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 19124 e 19133 dell'11 luglio 2024, Presidente E.L. Bruschetta, Relatore P. Gori*

**PROCESSO CIVILE. Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Prosecuzione del giudizio per mancata dichiarazione - Contestazione irregolarità - Legittimazione - Parte pregiudicata dall'evento interruttivo - Necessità.**

In tema di interruzione automatica del processo a seguito della dichiarazione di fallimento di una parte, la Sezione 5 civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente il soggetto legittimato alla contestazione per la irregolare prosecuzione del processo nonostante l'intervenuta interruzione comunicata dall'ufficio giudiziario alle parti, individuandolo solo in quello pregiudicato dall'evento interruttivo, non potendo l'eccezione essere sollevata di ufficio o dalla controparte.

\*\*\*\*\*

# Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

## QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Quinta, udienza del 19/06/2024 (dep. 04/07/2024), ord. n. 26458, Pres. R. Pezzullo, Rel. M.T. Belmonte.*

**IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio non allegata o richiamata nell'impugnazione - Sufficienza - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.**

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se il disposto dell'art. 581, comma 1-*ter*, cod. proc. pen. - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo”.

-----  
*Sezione Prima, udienza del 16/05/2024 (dep. 08/07/2024), ord. n. 26831, Pres. G. Rocchi, Rel. P. Masi.*

**REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Omessa comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte di soggetto condannato per associazione mafiosa - Acquisto a titolo di successione ereditaria - Rilevanza - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.**

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30 della legge n. 646 del 13/09/1982 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria”.

-----  
*Sezione Sesta, udienza del 23/05/2024 (dep. 09/07/2024), ord. n. 27104, Pres. G. Fidelbo, Rel. D. Tripiccone.*

**NULLITÀ - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti o di altro reato compreso nell'elenco contenuto all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Rigetto - Abnormità - Conseguente ricorribilità per cassazione del**

**provvedimento reiettivo - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.**

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se, e a quali condizioni, può ritenersi abnorme, e pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti, o di altro dei reati compresi nell'elenco contenuto nel primo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 392 cod. proc. pen.”.

-----  
*Sezione Sesta, udienza del 07/05/2024 (dep. 11/07/2024), ord. n. 27639, Pres. G. Fidelbo, Rel. E. Gallucci.*

**DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Ambito applicativo dell'art. 316-*ter* cod. pen. - Risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti con riguardo ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa - Omessa comunicazione dell'esistenza di condizioni ostative all'applicazione della riduzione dell'ammontare dei contributi medesimi - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.**

**DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Delitto previsto dall'art. 316-*ter* cod. pen - Ripetute percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato - Carattere unitario del reato - Pluralità di reati (uno per ciascuna percezione), eventualmente unificati dal vincolo della continuazione - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.**

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., le seguenti questioni:

“Se rientri o meno nell'ambito applicativo dell'art. 316-*ter* cod. pen. il risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti in ordine ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa a seguito della mancata comunicazione dell'esistenza di condizioni ostative all'applicazione della riduzione dell'ammontare dei contributi medesimi”;

“Se, in caso di ripetute percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato previsto dall'art. 316-*ter* cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo ovvero se, in tali casi, si sia in presenza di una pluralità di reati (uno per ciascuna percezione), eventualmente unificati dal vincolo della continuazione”.

\*\*\*\*\*